



**“CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL MONTE-  
ORE PER LAVORO STRAORDINARIO - TRIENNIO 2018/2020  
QUANTIFICAZIONE MONTE ORE – ANNO 2018”**

In data 02/ 08 / 2018, presso l’Università del Salento, la Delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi e composta da:

Prof. Rossano Ivan Adorno – Delegato del Rettore: f.to Rossano Adorno

Dott. Donato De Benedetto - Direttore Generale: f.to Donato De Benedetto

e la Delegazione sindacale abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi, composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali:

**R.S.U.**

Sig.ra Bettassa Monica: f.to Monica Bettassa

Dott. Candela Giovanni:f.to Giovanni Candela

Avv. Cuna Andrea: f.to Andrea Cuna

Dott. De Pascalis Manfredi: f.to Manfredi De Pascalis

Dott.ssa Ingrosso M. Daniela:f.to Daniela Ingrosso(3/8/18)

Dott. Margiotta Tiziano : f.to Tiziano Margiotta

Sig.ra Mercuri Angela : f.to Angela Mercuri

Dott.ssa Occhilupo Marilena:f.to Marilena Occhilupo

Dott.ssa Verdaguer M. Eugenia:f.to Eugenia Verdaguer

**Organizzazioni Sindacali di Categoria**

FLC-CGIL \_\_\_\_\_

CISL/Scuola \_\_\_\_\_

FED. UIL Scuola RUA \_\_\_\_\_

FED. GILDA UNAMS \_\_\_\_\_

**PREMESSA**

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 8/4/2003, n. 66, così come modificato dal D. Lgs. 19/07/2004, n. 213;

VISTA la Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) ed in particolare l’art. 1, commi da 189 a 196;

VISTO l’art. 67, comma 5, della Legge 6/8/2008, n. 133;

VISTO il CCNL del personale del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008;



VISTO il CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/4/2018;

VISTA l'ipotesi di *“Contratto collettivo integrativo per la ripartizione del monte-ore per lavoro straordinario - Triennio 2018/2020 - Quantificazione monte ore – anno 2018”*, siglata dalle Delegazioni della contrattazione integrativa in data 19/6/2018;

VISTA la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria, entrambe in data 6/7/2018, a corredo del precitato contratto integrativo, redatte secondo gli schemi standard diramati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare n. 25 del 19/07/2012, le quali sono state trasmesse, unitamente alla citata ipotesi di Contratto integrativo, al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 80843 del 6/7/2018 per gli adempimenti di cui all'art. 40, comma 3-sexies, all'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 e all'art. 7 del CCNL di comparto del 19/4/2018;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n.7 del 26/7/2018, ha effettuato, ai sensi dell'art. 40-bis, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, rilasciando parere favorevole;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 223 del 26/07/2018, con cui, tra l'altro, è stato approvato l'ammontare del *“Fondo per il lavoro straordinario”*, relativo al 2018, è stata autorizzata la Delegazione datoriale alla sottoscrizione del *“Contratto collettivo integrativo per la ripartizione del monte-ore per lavoro straordinario - Triennio 2018/2020 - Quantificazione monte ore – anno 2018”*, nel testo concordato in data 19/6/2018 ed è stata approvata la relativa spesa;

**convengono di stipulare il**

**“CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL MONTE-ORE PER LAVORO STRAORDINARIO - TRIENNIO 2018/2020 - QUANTIFICAZIONE MONTE ORE – ANNO 2018”** nel testo siglato il 19/6/2018, allegato al presente atto, di cui diviene parte integrante.



**Ipotesi di**  
**“CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL MONTE-  
ORE PER LAVORO STRAORDINARIO - TRIENNIO 2018/2020”**  
**QUANTIFICAZIONE MONTE ORE – ANNO 2018**

**Art. 1 – OBIETTIVI**

Le disposizioni contenute nel presente Contratto sono dirette a regolamentare la ripartizione tra le strutture dell’Ateneo delle risorse, relative al triennio 2018/2020, di cui all’art. 86 [*Lavoro straordinario*] del CCNL, sottoscritto il 16/10/2008, che continua a trovare applicazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 10, del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19/04/2018. Il carattere triennale del presente Contratto scaturisce da quanto disposto dall’art. 7, comma 3, del CCNL del 19/04/2018, ed è finalizzato a garantire maggiore trasparenza e tempestività in merito all’attuazione dell’istituto del lavoro straordinario.

**Art. 2 – PRINCIPI**

Il lavoro straordinario è solo ed esclusivamente il lavoro prestato per esigenze eccezionali oltre l’orario normale di lavoro (36 ore settimanali). La durata media dell’orario di lavoro, calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. La prestazione lavorativa, pertanto, potrà considerarsi a titolo di lavoro straordinario solo se il lavoratore ha completato le 36 ore settimanali.

Le parti ribadiscono che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro e, pertanto, il ricorso ad esso è ammesso soltanto per far fronte ad esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

Le ore di lavoro straordinario, preventivamente determinato e richiesto al lavoratore dal responsabile della gestione del personale delle singole strutture, nel limite del monte ore assegnato alla struttura medesima, sono computate a parte e compensate con le maggiorazioni retributive previste dal CCNL di comparto.

Il responsabile di struttura, verificata in concreto la sussistenza delle ragioni che rendono necessario il ricorso a tale tipologia di lavoro, le quali dovranno trovare fondamento in esigenze realmente indifferibili e urgenti cui non possa farsi fronte, almeno nell’immediatezza, con una nuova o diversa organizzazione del servizio, disporrà il ricorso allo straordinario che, in conformità ai principi costituzionali di legalità, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, comporta l’assunzione di responsabilità gestionale e contabile, sia nel caso di erogazione del relativo compenso che di riconoscimento di un credito orario da usufruire attraverso riposi compensativi, fruibili a giorni o a ore.



### **Art. 3 – LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE ATTIVITA' – INCOMPATIBILITA'**

A tutti i dipendenti che nell'orario di servizio avranno svolto attività per le quali è stato corrisposto, nel corso di ciascun anno, un compenso o un incentivo, con esclusione del salario accessorio a valere sul Fondo di cui all'art. 63 del CCNL 2016/2018 (ex Fondo art. 87 CCNL del 16/10/2008), complessivamente superiore a € 700,00 lordi, le ore eccedenti l'orario individuale di lavoro non potranno essere imputate a lavoro straordinario, ma esclusivamente a riposo compensativo.

### **Art. 4 – LIMITI E DEROGHE**

A ciascun dipendente potranno essere retribuite in ciascun anno fino ad un massimo di 180 ore di lavoro straordinario, nel limite del budget assegnato a ciascuna struttura, ad eccezione degli addetti alla guida di automezzi dell'Amministrazione per i quali il limite annuo invalicabile è fissato a 300 ore.

Per il triennio 2018/2020, in deroga ai limiti fissati con delibera del C.d.A. n. 174 del 30/3/2004, in favore degli autisti potranno essere corrisposti compensi per lavoro straordinario oltre il tetto massimo del 50% del trattamento economico fondamentale.

Il responsabile di struttura non potrà richiedere prestazioni di lavoro straordinario, eccezione fatta per gli addetti alla guida di automezzi dell'Amministrazione, al dipendente che si trovi in una situazione di eccedenza oraria pari o superiore al precedente limite delle 180 ore.

Ad avvenuta liquidazione del budget di riserva si darà conto, in sede di informativa di cui al successivo art. 6, anche delle deroghe di cui trattasi.

Su richiesta del dipendente, le ore di lavoro straordinario, disposte, autorizzate ed effettivamente prestate dal lavoratore, possono essere accantonate nel monte ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le esigenze organizzative della struttura. Le disponibilità del conto ore individuale, a richiesta del dipendente, possono essere utilizzate anche per permessi orari nei limiti che saranno definiti ai sensi dell'art. 42, comma 3, lett. n) del CCNL 19/4/2018.

### **Art. 5 – CONTO ORE INDIVIDUALE**

Le parti convengono, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lett. n), del CCNL 19/4/2018, che a decorrere dall'1/1/2018 e per la durata di vigenza del presente contratto integrativo, che il limite individuale delle ore che possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 27 del CCNL del 16/10/2008 è pari a n. 120 ore al 31/12 di ciascun anno. Il conto ore individuale deve essere fruito entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; decorso tale termine, il dipendente perde il diritto ad usufruire di quanto eventualmente residua sul conto ore individuale eccedente le n. 50 ore, non fruite a titolo di riposo compensativo nel trimestre 1 gennaio/31 marzo e al netto delle ore di straordinario già autorizzate.



### Art. 6 – MODALITA' DI EROGAZIONE

L'Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo della Ripartizione Risorse Umane comunicherà alle singole strutture il monte ore a disposizione dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo destinato al lavoro straordinario sulle disponibilità del bilancio universitario del corrispondente esercizio finanziario.

I responsabili della gestione del personale delle singole strutture avranno cura di assicurare annualmente la piena conoscenza a tutto il personale del monte ore assegnato alla struttura. Detti responsabili dovranno comunicare, ai fini del controllo, all'Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo, entro il giorno 15 del mese successivo, le ore di lavoro straordinario, che potranno essere liquidate solo se non sia stata superata la disponibilità del monte ore annuale assegnato alla struttura.

Il computo dello straordinario spettante sarà effettuato, per il periodo di riferimento, solo a seguito della validazione definitiva di tutti i cartellini dei lavoratori in servizio presso le rispettive unità organizzative (Uffici o strutture decentrate).

Il predetto Ufficio disporrà la liquidazione a favore dei singoli lavoratori, dopo aver accertato la corrispondenza tra il lavoro straordinario svolto ed il monte ore che compete alla struttura, nonché il rispetto dei limiti di cui ai precedenti artt. 3 e 4 del presente Contratto.

I responsabili della gestione del personale delle singole strutture, esaurito il monte-ore a disposizione (*c.d. quota fissa*), disporranno che l'eventuale lavoro straordinario prestato sia goduto a titolo di riposo compensativo, fruibile a giornate o ad ore, salvo eventuale retribuzione conseguente all'accoglimento della richiesta di finanziamento mediante autorizzazione all'utilizzo del budget di riserva.

Per poter partecipare alla ripartizione delle ore di cui al "budget di riserva" previsto dal successivo art. 6, comma 3, lett. b), i responsabili della gestione del personale delle singole strutture comunicheranno al Direttore Generale il lavoro straordinario che si sia reso necessario in misura ulteriore rispetto alla quota assegnata, avendo cura altresì di darne adeguata motivazione.

Al fine di evitare che il lavoro straordinario venga utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, la richiesta dovrà essere successiva all'espletamento delle relative prestazioni.

### Art. 7 – MONTE ORE PER LAVORO STRAORDINARIO – DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE

Il monte ore complessivo a disposizione per le prestazioni di lavoro straordinario, relativo a ciascun anno del triennio 2018/2020, si ottiene convenzionalmente dividendo l'ammontare delle risorse annualmente iscritte al "Fondo per il lavoro straordinario" con il costo orario di un'ora di straordinario riferita alla categoria D.

Le parti concordano di destinare annualmente un monte ore **pari a n. 900 ore**, ai "servizi generali e necessità straordinarie". La gestione del monte ore, posta in capo al Direttore Generale, è



riservata per fronteggiare situazioni eccezionali che potrebbero interessare le attività di esami di Stato, di seggi elettorali, di custodia, di guida automezzi, di organizzazione di convegni e similari.

Il monte ore complessivo, decurtato del numero di ore destinate ai “servizi generali e necessità straordinarie”, è così ripartito annualmente:

- a. **il 80%** - c.d. *quota fissa* - alle strutture dell’Ateneo, assegnando ad ogni struttura un monte ore scaturente da una media pro-capite ottenuta dividendo il numero corrispondente al 70% del monte ore disponibile (*al netto del monte ore riservato ai “servizi generali e necessità straordinarie”*) per il numero dei dipendenti in servizio, a tempo indeterminato e determinato, al 31 dicembre dell’anno precedente, escluso il personale della cat. EP; tale valore viene quindi moltiplicato per lo stesso numero di unità di personale in servizio a tempo indeterminato e determinato presso le singole strutture, escluso il personale della cat. EP, determinandosi in tal modo il monte ore spettante ad ognuna di esse;
- b. **il 20%** (c.d. *quota variabile*) al “budget di riserva”, destinato a finanziare lo straordinario che, per motivate, oggettive esigenze, così come rappresentate dai singoli responsabili della gestione del personale presso le varie strutture, ecceda la “quota fissa” di cui al precedente punto a). Tale budget di riserva sarà ripartito sulla base di un’attività di monitoraggio di cui sarà data comunicazione alle RSU e alle RSA.

La c.d. *quota variabile* non può essere utilizzata per incrementare il monte ore “*servizi generali e necessità straordinarie*” di cui al comma 2 del presente articolo.

Il ricorso alla quota variabile di cui al budget di riserva è autorizzato dal Direttore Generale ove ricorrano le condizioni dell’effettivo esaurimento del budget fisso assegnato. Detto ricorso è ammesso solo ed esclusivamente in presenza di esigenze eccezionali ed urgenti convenientemente ed esaurientemente motivate.

Non costituisce valido motivo ai fini dell’accesso al suddetto “budget di riserva” il generico riferimento alla carenza di personale.

Eventuali risparmi, accertati a consuntivo, andranno a confluire nelle risorse ascritte al Fondo ex art. 63 CCNL dell’anno successivo.

### **Art. 8 – DETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE – ANNO 2018**

Il Fondo per il lavoro straordinario per l’anno 2018 è pari a € **138.844,64**. Detto importo è aumentato di € 1.394,02 per somme rivenienti dal Fondo per lavoro straordinario dell’anno 2017, rideterminato a consuntivo al fine di eliminare il metodo della “c.d. *semisomma*”. Pertanto, le risorse effettivamente disponibili per l’anno 2018 risultano pari a € **140.238,66**. Detto importo scaturisce dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

- Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 67, comma 5, che prevede che il 10% dell’ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 2004 (€ 173.332,20), pari ad € 17.333,22, venga versato all’entrata del bilancio dello Stato (comma 6 del predetto art. 67);
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 456, che ha modificato l’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate



## Università del Salento

annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011/2014 per effetto del precedente periodo;

- D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 23, comma 2: l'articolo in questione stabilisce che, nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

Tenuto conto della limitatezza delle risorse che andranno a costituire il “Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D”, le parti concordano per il triennio 2018/2020, di stornare dal “Fondo per il lavoro straordinario” annuo una somma pari al 32% delle risorse complessivamente disponibili, da far confluire nel Fondo ex art. 63 CCNL 19/4/2018 del medesimo anno, al fine di incrementare le disponibilità per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 64, comma 2, del CCNL 19/04/2018.

Per effetto di quanto sopra, le risorse che restano a disposizione per il finanziamento del lavoro straordinario, relativo all'anno 2018, sono pari ad € **95.362,29** (oltre gli oneri a carico dell'Ente).

Pertanto, per l'anno 2018, il monte ore complessivo a disposizione per le prestazioni di lavoro straordinario è pari a **n. 5.773 ore**, sulla base delle risorse indicate al precedente comma. La ripartizione di detto monte ore sarà effettuata sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 7.

Per il triennio 2018/2020 le parti concordano, altresì, che il Direttore Generale possa detrarre dal “budget di riserva” (*cd. quota variabile*) n. 500 ore nel 2018, n. 400 ore nel 2019 e n. 300 ore nel 2020 da destinare al pagamento delle ore di lavoro straordinario “eccedente” al 31/12/2017, effettuate esclusivamente in presenza di esigenze eccezionali relative a situazioni contingenti di particolare urgenza e che non è stato possibile retribuire a causa della limitatezza del monte ore disponibile. A tal proposito, il Direttore Generale provvederà a verificare la sussistenza delle motivate esigenze e disporrà il pagamento in favore dei dipendenti che, avendo cumulato al 31/12/2017 un credito orario superiore a 200 ore, abbiano recuperato, alla data del 31 dicembre di ogni anno, mediante riposi compensativi parte del predetto credito orario. Nei limiti della disponibilità complessiva delle ore di cui innanzi a tal fine utilizzate dal Direttore Generale, si procederà al pagamento in misura proporzionale alle ore effettivamente recuperate nell'anno. In ogni caso le ore liquidate non potranno essere superiori al numero delle ore recuperate.

Il credito orario eccedente alla data del 31/12/2017 sarà estinto in parte attingendo al budget di cui al comma precedente ed in parte mediante i piani individuali di recupero di cui alla direttoriale n. 138337 del 30/11/2017.

Delle proprie determinazioni il Direttore Generale darà successiva informazione in sede di contrattazione integrativa in ordine alle modalità di utilizzo.



### **Art. 9 – NORME FINALI**

Ai sensi dell'art. 7, comma 10, del CCNL 19/4/2018, l'Amministrazione si impegna a fornire annualmente ai soggetti sindacali firmatari del presente Contratto apposita informativa, ai fini della verifica dell'attuazione dello stesso, entro 30 giorni dalla avvenuta liquidazione ai dipendenti dei compensi per lavoro straordinario.

Il presente Contratto ha validità triennale, fatta salva la necessità di una sua modifica a seguito dell'intervento di nuove disposizioni dettate da successivo CCNL di comparto o da nuove disposizioni normative in materia.